

## **I TERMINI DI DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE PER LA IMPUGNAZIONE DI CONTRATTI DERIVATI DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA INTEREST RATE SWAP.**

**IL FATTO:** Nell'anno 2000, una società di capitali ed un Istituto di Credito sottoscrivevano un contratto quadro avente ad oggetto la negoziazione di un contratto di *Interest Rate Swap* quale unica operazione finanziaria esecutiva dell'accordo normativo che, stipulata nel corso del medesimo anno, aveva una durata quadriennale con estinzione naturale nell'anno 2004. La società, per mezzo del proprio legale, inviava nel mese di novembre 2013 lettera di diffida alla banca, interruttiva dei termini di prescrizione, comunicando altresì a quest'ultima l'intenzione di promuovere un contenzioso atto ad accertare e far dichiarare la nullità del contratto quadro e ad ottenere, in conseguenza di ciò, la condanna dell'intermediario alla restituzione dei differenziali negativi indebitamente corrisposti in attuazione del contratto *swap IRS* stipulato.

**IL QUESITO:** Qualora la società dovesse instaurare un contenzioso nei confronti della banca per domandare all'Organo giudicante di accertare e dichiarare nullo il contratto quadro per inosservanza del dettato normativo di cui all'articolo 23 TUF, è altresì possibile chiedere, quale conseguenza della nullità del contratto, la condanna della banca alla restituzione di **tutti i differenziali negativi** corrisposti indebitamente nell'esecuzione dell'operazione di *swap IRS*?

Ed inoltre considerando che l'azione di ripetizione dell'indebitato si prescrive in dieci anni, il *dies a quo* da cui decorre il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione va individuato nella data di estinzione naturale del contratto *swap* e dai singoli pagamenti dei differenziali?

**LA RISPOSTA AL QUESITO:** Per rispondere al quesito, pare opportuna, una breve premessa al fine di descrivere le norme e i principi civilistici che disciplinano in termini generali l'istituto della prescrizione, per poi analizzare, nello specifico, la struttura del contratto derivato *IRS swap* con particolare riferimento a come dottrina e la giurisprudenza abbiano inquadrato giuridicamente le operazioni esecutive in materia di intermediazione finanziaria ed il rapporto intercorrente tra il contratto quadro e le singole operazioni esecutive.

Partendo da tale ricostruzione, sarà quindi possibile dare una risposta completa al quesito che precede.

## **1. L'ISTITUTO DELLA PRESCRIZIONE NEL CODICE CIVILE.**

### **LA PRESCRIZIONE DECENNALE DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE DELL'INDEBITO.**

La prescrizione è un istituto giuridico di particolare importanza, in quanto risponde ad un'esigenza fondamentale su cui l'ordinamento giuridico risulta essere imperniato, ossia quella volta a garantire certezza nei rapporti giuridici tra i soggetti di diritto.

Tale finalità è volta a perseguire un interesse di ordine pubblico, con la conseguenza che le norme del codice civile che stabiliscono l'estinzione del diritto e il tempo necessario affinché ciò si verifichi, hanno natura inderogabile; in tal senso, infatti, le parti non possono in alcun modo rinunciare preventivamente alla prescrizione, né prolungare o abbreviare i termini stabiliti dalla legge<sup>1</sup>.

È dunque nullo ogni patto volto a modificare la disciplina legale della prescrizione.

I presupposti per l'applicazione dell'istituto della prescrizione sono: l'esistenza di un diritto, il mancato esercizio da parte del titolare e il decorso del tempo previsto dalla legge.

La prescrizione indica l'estinzione di un diritto conseguente al suo mancato esercizio per un certo periodo di tempo determinato dalla legge, così come indicato ai sensi dell'articolo 2934 c.c.; il decorso del tempo è quindi un elemento necessario per il verificarsi della prescrizione estintiva, il cui presupposto risiede nella relazione tra il trascorrere del tempo e l'inerzia del titolare del diritto.

In riferimento al primo presupposto tra quelli sopra menzionati, è importante sottolineare che, per effetto dell'istituto in esame, si estinguono solamente i diritti soggettivi, con esclusione di tutti i diritti indisponibili, intendendo con tale definizione tutti quei diritti soggettivi caratterizzati da un'effettiva limitazione del potere di disposizione del loro titolare, il quale non può validamente rinunciarvi né decidere di alienarli ad altri.

Rientrano nella categoria dei diritti indisponibili i diritti personalissimi e gli *status* familiari, oltre a taluni diritti patrimoniali espressamente previsti dalla legge.

Quanto al secondo requisito, occorre far presente che, sebbene l'inerzia del titolare rappresenti il comportamento umano preso in considerazione dall'ordinamento giuridico per l'estinzione di un diritto, solo in relazione al decorso del tempo richiesto dalla legge si verifica l'estinzione del diritto, in assenza del quale l'inattività umana resta priva di effetti giuridici rilevanti.

In sostanza l'inerzia posta in essere da parte del titolare del diritto assurge a elemento costitutivo della prescrizione estintiva che inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi di quanto indicato dal dettato normativo di cui all'articolo 2935 c.c.

Se l'inerzia del titolare e il decorso del tempo sono elementi costitutivi della prescrizione, la stessa può essere interrotta, oltre che, come indicato dall'articolo 2943 c.c. dalla notificazione dell'atto con il quale si instaura un giudizio (sia questo di cognizione, conservativo, oppure esecutivo), anche da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore.

L'effetto giuridico derivante dall'interruzione della prescrizione è volto a togliere efficacia al tempo trascorso fino al compimento dell'atto interruttivo e ad individuare un nuovo termine che inizia a decorrere dall'esecuzione di tale atto.

---

<sup>1</sup>Si veda in tal senso TORRENTE- SCHLESINGER, *Manuale di Diritto Privato*, Giuffrè, Milano 2009, p. 217.

Il termine di prescrizione può essere ordinario o speciale: il primo trova applicazione in tutti i casi in cui la legge non dispone diversamente e matura in dieci anni. E' ordinario anche il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebitto oggettivo di cui all'articolo 2033 c.c., posta a fondamento della questione che ci occupa.

Come noto, l'azione in esame viene esercitata anche a seguito della declaratoria di nullità del negozio giuridico, da cui viene meno, *ex tunc*, la giustificazione causale degli spostamenti patrimoniali operati in esecuzione di quest'ultimo, con la conseguenza che ciascuna parte contrattuale è tenuta alla restituzione di tutte le utilità ricevute in forza di un titolo nullo.

In relazione a come debba essere interpretata la disposizione di legge sopra menzionata, in tema di prescrizione ossia l'articolo 2935 c.c, secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si pone il quesito in esame, volto a comprendere da quando decorra il *dies a quo* per l'esercizio, in sede giudiziale, dell'azione di ripetizione dell'indebitto (ex art. 2033 c.c.), esperita in correlazione alla declaratoria di nullità del contratto *swap IRS*; va richiesto se il momento in cui il diritto possa essere fatto valere decorra dal momento di estinzione del contratto.

Descritte le caratteristiche proprie dell'istituto della prescrizione, va approfondita la diversa ricostruzione operata da dottrina e giurisprudenza in merito al rapporto in essere tra contratto quadro e singole operazioni esecutive in ambito dei contratti derivati *swap IRS* quale elemento chiave per analizzare la questione in oggetto.

## **2. IL CONTRATTO D'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA: LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO INTERCORRENTE TRA CONTRATTO QUADRO E SINGOLE OPERAZIONI ESECUTIVE. LA TESI SEGUITA DALLA GIURISPRUDENZA DI MERITO.**

Nel caso di specie, è stato sottoscritto tra la società cliente e l'istituto di credito un contratto derivato *swap IRS* caratterizzato per essere un contratto atipico e aleatorio, a prestazioni corrispettive e ad esecuzione differita.

La Suprema Corte di Cassazione (sentenza 19 maggio 2005, n. 10598) definisce infatti il contratto in essere come “*un contratto aleatorio con cui le parti si obbligano reciprocamente all'esecuzione, l'una nei confronti dell'altra, alla scadenza di un termine prestabilito, di una prestazione pecuniaria il cui ammontare è determinato da un evento incerto*”.

In tal senso, infatti, le parti, con la sottoscrizione del contratto, convengono di scambiarsi, in più date prefissate, somme di denaro calcolate applicando due diversi parametri (tassi d'interesse) con riguardo ad un identico ammontare di riferimento (capitale nozionale), pagando, alla scadenza concordata, un importo di base netto, in forza di compensazione.

Effettuati i calcoli all'esito del periodo pattuito, uno dei due contraenti si troverà a debito nei confronti dell'altro e sarà pertanto tenuto a pagare la differenza.

Il contratto in esame, al pari di tutti i contratti derivati OTC (intendendosi con tale espressione la categoria di quei derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati) si compone di una struttura complessa costituita

da un contratto quadro, inteso come il contratto normativo di natura programmatica la cui causa consiste nel regolare in via preventiva una serie indefinita di operazioni di investimento, e dai successivi contratti concernenti le operazioni attuative.

I contraenti, quindi, nella sottoscrizione di un contratto quadro, intendono disciplinare i loro futuri rapporti, che si manifestano attraverso il perfezionamento di singoli atti esecutivi negoziali.

Dalla ricostruzione del rapporto in essere tra il contratto quadro e le singole operazioni esecutive risulterebbe **diverso** il *dies a quo* da cui far decorrere il termine decennale per l'esercizio dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo di cui all'articolo 2033 c.c., nel caso di acclarata nullità del contratto o di risoluzione per inadempimento.

Sul punto sono differenti le tesi seguite dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.

È ampiamente dibattuta, infatti, la questione volta a comprendere quale sia la natura delle singole operazioni esecutive; inevitabilmente le conclusioni sono diametralmente opposte a seconda del punto di vista cui si accede e chiaramente derivanti dalla ricostruzione delle operazioni in questione in termini di **meri atti esecutivi dell'unico rapporto contrattuale esistente tra le parti**, ovvero di **tanti autonomi contratti conclusi successivamente a quest'ultimo e dotati quindi di una propria e specifica giustificazione causale**.

Parte della giurisprudenza di merito, accogliendo quest'ultima tesi in relazione al rapporto tra il contratto quadro e le singole operazioni esecutive, ha definito il primo come un contratto normativo ad effetti obbligatori mediante il quale le parti regolano i propri futuri contratti, rappresentati dalle singole operazioni esecutive concluse.

Questa ricostruzione qualifica il contratto derivato come un contratto a formazione progressiva, costituito in sostanza da due contratti (contratto quadro e operazioni esecutive) che sono necessariamente collegati funzionalmente l'uno all'altro, sebbene siano comunque dotati ciascuno di una propria causa negoziale.

In quest'ottica, le operazioni esecutive assumono natura negoziale, costituendo veri e propri negozi giuridici autonomi e non potendo essere inquadrate come dei meri atti esecutivi del contratto quadro; devono perciò essere considerati dei veri e propri contratti che possono essere oggetto di autonoma e diretta domanda di risoluzione. In questi termini si è espresso, per esempio, il **Tribunale di Piacenza** nella sentenza emessa in data **28 luglio 2009**.

A tal riguardo dunque, il contratto d'intermediazione finanziaria non potrebbe costituirsi come un contratto unitario, e da ciò ne discende che, ai fini dell'esercizio dell'azione di ripetizione dell'indebito, il **dies a quo decorrerebbe dalla data di pagamento di ogni singolo differenziale**, inteso quest'ultimo come prestazione esecutiva del contratto di *swap IRS*.

Non sarebbero quindi ripetibili, per effetto del decorso della prescrizione decennale di cui all'art. 2033 c.c., tutti gli altri differenziali negativi corrisposti dalla società all'Istituto di credito e maturati dall'inizio dell'esecuzione del contratto swap fino alla data di scadenza naturale dello stesso.

In aderenza con tale tesi si è espressa, una recente sentenza del **Tribunale di Torino** (19 aprile 2013) che ha ribadito che l'azione di ripetizione dell'indebito, proposta in relazione alla nullità delle operazioni poste in essere in conseguenza della nullità del contratto quadro di intermediazione finanziaria, è soggetta alla

prescrizione decennale **decorrente dalla data del pagamento che si ritiene indebito**, da cui derivano le pretese restitutorie dell'investitore.

### **3. IL CONTRASTO DI ORIENTAMENTI NELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ IN MERITO ALL'INDIVIDUAZIONE DEL *DIES A QUO* DA CUI FAR DECORRERE IL TERMINE PER IL VALIDO ESERCIZIO DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE DELL'INDEBITO.**

La giurisprudenza di legittimità ha espresso orientamenti contrastanti nell'individuare il momento in cui collocare il *dies a quo* da cui inizierebbe a decorrere il termine di prescrizione decennale per poter validamente esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito.

In questo senso infatti, la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza del 12 settembre 2000, n. 12038 ha sostenuto la tesi secondo cui, premesso che il venir meno della causa di un pagamento in epoca successiva ad esso dà luogo ad un'azione di indebito oggettivo, qualora l'accertamento della nullità del titolo che aveva giustificato il versamento di una determinata somma è l'effetto di una sentenza, soltanto dal giorno del relativo passaggio in giudicato inizierà a decorrere il termine prescrizionale per il "solvens" per ottenere la restituzione di quanto corrisposto.

A sostegno di questo orientamento, la Suprema Corte ha affermato che prima del passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità del contratto risulterebbe ancora in essere il titolo in funzione del quale si era verificato il pagamento, risultando di conseguenza esclusa la possibilità al creditore di poter esercitare in giudizio il diritto alla restituzione della somma indebitamente corrisposta al debitore.

La stessa giurisprudenza di legittimità, nelle sue pronunce successive<sup>2</sup> (nelle quali ha avuto modo di approfondire nello specifico le problematiche connesse alla collocazione del *dies a quo* da cui far decorrere la prescrizione dell'azione in oggetto) non seguendo più la logica argomentativa esposta nella sentenza sopra richiamata, ha ribadito il principio secondo cui dall'accertamento della nullità del negozio giuridico (in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento) il termine di prescrizione inizierebbe a decorrere non già dalla data del passaggio in giudicato della decisione che dichiarato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso.

A suffragio di questa ultima argomentazione, nella sentenza emessa 12 maggio 2014 la Corte ha fatto presente espressamente che "in ragione essenzialmente della natura che riveste la pronuncia di nullità del negozio, la quale, essendo di mero accertamento, ha efficacia retroattiva con caducazione fin dall'origine dell'atto e della modifica della situazione giuridica preesistente; non diversamente da quanto accade nell'ipotesi di ripetizione del pagamento effettuato in base ad una norma successivamente dichiarata incostituzionale".

---

<sup>2</sup> Si veda in tal senso Cass. Civ.13 aprile 2005, n. 7651, Cass. Civ. 12 maggio 2014 n. 10250.

#### 4. I CONTRATTI RELATIVI AI SERVIZI DI INVESTIMENTO COME CONTRATTI ASSIMILABILI ALLO SCHEMA SOTTOSTANTE AL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE. LA TESI SOSTENUTA DA AUTOREVOLE DOTTRINA.

Una autorevole dottrina, nell'analizzare la struttura contrattuale relativa ai contatti d'intermediazione finanziaria OTC, ha contestato l'esistenza stessa di un contratto quadro, sostenendo che l'intero rapporto contrattuale tra intermediario e cliente sarebbe riconducibile, per analogia, allo schema del contratto di conto corrente bancario, che a sua volta richiama la disciplina del contratto di mandato, nel quale i singoli investimenti integrerebbero meri atti esecutivi di tale unico contratto.

In sostanza, quindi, la tesi sostenuta dalla dottrina che si vuole qui brevemente esporre, parte dal presupposto che le norme relative al T.U.F. e ai relativi Regolamenti Intermediari Consob integrano e completano la generale disciplina codicistica delle operazioni bancarie, da sempre considerata applicabile anche qualora si tratti di operazioni poste in essere da un intermediario diverso dalla banca.

Anche a questa disciplina, e non solo a quella della formazione speciale, si deve far capo per risolvere i problemi sollevati dai contratti vertenti su servizi d'investimento in strumenti finanziari<sup>3</sup>.

Seguendo tale argomentazione, i contratti d'investimento non sarebbero “*un'invenzione del Testo Unico della intermediazione finanziaria e della citata deliberazione Consob*”, ma sarebbero riconducibili all'interno dello schema del conto corrente bancario<sup>4</sup>.

In sostanza, dunque, il contratto d'intermediazione finanziaria stipulato tra la Banca e l'investitore non presenterebbe profili tali da poter essere ricondotto all'interno della categoria dei contratti atipici, dal momento che lo stesso seguirebbe lo schema negoziale del contratto di mandato, in virtù del quale l'investitore conferirebbe mandato all'intermediario ad acquistare o a vendere strumenti finanziari.

Seguendo tale ricostruzione, gli ordini del cliente alla banca rappresenterebbero istruzioni del mandante al mandatario: la banca, quindi, quale mandatario, si obbligherebbe ad eseguire le istruzioni del cliente, suo mandante.

Alla luce di ciò, risulterebbe contraddittoria la costruzione elaborata da altra parte della dottrina e recepita anche da parte della giurisprudenza, secondi cui **il contratto relativo alla prestazione di servizi d'investimento** si configurerebbe come **una fattispecie negoziale complessa**, costituita da un contratto quadro e dalle successive operazioni esecutive che danno luogo ad altrettanti contratti d'investimento.

Lo schema del contratto quadro sarebbe, del resto, “richiamato fuori luogo” in quanto lo stesso “*rievocherebbe impropriamente quel master agreement spesso utilizzato nelle negoziazioni transnazionali*”, il quale però avrebbe la “*specifica funzione di delineare la comune strategia imprenditoriale di due o più società, ed esaurisce il proprio contenuto dispositivo in una serie di clausole aventi, talune, la natura di*

---

<sup>3</sup> Si veda in tal senso GALGANO, *I contratti di investimento e gli ordini dall'investitore all'intermediario*, in *Contratto e Impresa*, 2005, p. 889 ss.

<sup>4</sup> Sempre GALGANO, *Il contratto d'intermediazione finanziaria davanti alle sezioni Unite della Corte di Cassazione in Contratto e Impresa*, 2008, p. 2 ss.

*impegno a trattare per la conclusione di contratti, in funzione della realizzazione della definitiva strategia comune*<sup>5</sup>.

All'interno del rapporto tra l'intermediario e il cliente, l'operazione esecutiva posta in essere da quest'ultima rientrerebbe a tutti gli effetti nella categoria dei negozi d'attuazione, intesi come atti di volontà esecutivi di un preesistente contratto intercorrente tra le parti e privi quindi di una propria causa.

In ultima analisi, in sostanza, andrebbe superata l'idea che ad ogni operazione finanziaria tra cliente ed intermediario corrispondano distinti contratti di intermediazione finanziaria, preceduti da un contratto quadro, ed aventi ciascuno i requisiti di validità richiesti dal T.U.F. e dal Regolamento Intermediari Consob per i contratti su servizi finanziari.

**Non ci sarebbe, dunque, tra cliente ed intermediario, che un solo contratto seguito dalle relative operazioni che danno esecuzione a quest'ultimo**<sup>6</sup>.

Corollario di tale teoria è anche il fatto che il requisito di forma richiesto per il contratto di intermediazione, la cui forma scritta è richiesta *ad substantiam* a pena di nullità (art. 23 T.U.F.), riguardi, se ciò non sia espressamente previsto dal contratto quadro, il contratto d'intermediazione in quanto tale, e non gli atti che ne sono esecuzione<sup>7</sup>.

In questo senso, infatti, si è espressa la Corte di Cassazione che nella sentenza del 13 gennaio 2012, n. 384, ha affermato il principio secondo cui, in ambito di intermediazione finanziaria, *“la forma scritta è richiesta per la validità del c.d. contratto quadro con il quale l'intermediario si obbliga a prestare il servizio di negoziazione di strumenti finanziari in favore del cliente, ma non anche per i singoli ordini che, in base a tale contratto, vengono poi impartiti dal cliente all'intermediario medesimo, la cui validità non è soggetta a requisiti di forma”*<sup>8</sup>.

Anche alcuni Giudici di merito hanno accolto la teoria sopra esposta; il **Tribunale di Firenze** nella sentenza del **29 maggio 2006**, ha considerato l'ordine di acquisto di titoli da parte del cliente non una proposta di mandato, ma una semplice istruzione del mandante al mandatario per l'esecuzione del mandato, **annoverabile nella categoria dei negozi d'attuazione** ed in ragione di ciò, non apparirebbe quindi nemmeno astrattamente configurabile una nullità del singolo ordine d'acquisto, poiché la **singola negoziazione non è un atto di autonomia dotato di una propria causa, ma un negozio di attuazione del mandato**.

Nello stesso senso si è espresso recentemente anche il **Tribunale di Roma** che, nella sentenza del **21 febbraio 2012**, ha sottolineato il principio secondo cui gli atti di negoziazione titoli, ossia le operazioni che l'intermediario compie in adempimento del contratto quadro, costituiscono solo il momento esecutivo del contratto, e non possono, quindi, essere considerati come atti dotati di una propria autonomia contrattuale.

---

<sup>5</sup> GALGANO, *Il contratto d'intermediazione finanziaria davanti alle sezioni Unite della Corte di Cassazione in Contratto e Impresa*, 2008, p. 4.

<sup>6</sup> Sempre GALGANO, Op. cit. p. 5 e ss.

<sup>7</sup> Si veda in tal senso anche la ricostruzione operata da IUDICA, *Servizi di investimento e responsabilità degli intermediari finanziari*, in *Manuale del mercato mobiliare*, Giappichelli, Torino, 2012.

<sup>8</sup> Del resto, anche l'articolo 37, secondo comma, lett. c) del nuovo Regolamento Intermediari Consob 16190 dispone che gli accordi quadro debbano indicare le modalità attraverso cui il cliente può impartire ordini e istruzioni, ammettendo di fatto implicitamente che tali modalità possano prescindere dalla forma scritta.

Seguendo la tesi sopra esposta, il contratto relativo alla prestazione di servizi d'investimento sarebbe da considerarsi come un contratto unitario, assimilabile, sotto il profilo strutturale, allo schema del contratto di conto corrente.

Accogliendo questa diversa ricostruzione che appare a chi scrive quella maggiormente fondata e condivisibile, risulterebbe quindi ipotizzabile che, in materia di contratti derivati *swap IRS*, il *dies a quo* da cui far decorrere il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. andrebbe individuato nella data di estinzione naturale del contratto derivato, e non dalla data in cui è stato effettuato il pagamento dei singoli differenziali trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi".

## 5. CONCLUSIONI.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, secondo la diversa prospettiva con cui si esamina la struttura del contratto concernente la prestazione di servizi d'investimento, come fattispecie complessa costituita da un contratto quadro seguito da singole operazioni esecutive, oppure come una struttura contrattuale composta da un solo unico contratto che seguirebbe, sotto il profilo strutturale, lo schema del contratto di conto corrente, si giunge a soluzioni diverse in relazione all'individuazione del *dies a quo* da cui far decorrere il termine decennale per l'esercizio dell'azione di ripetizione dell'indebito a seguito della declaratoria di nullità del contratto.

La soluzione da condividersi è senz'altro quella sostenuta da autorevole dottrina secondo la quale, sotto il profilo strutturale, il contratto d'intermediazione finanziaria seguirebbe – per analogia – lo schema del contratto di conto corrente (che viene qualificato come un contratto misto di conto corrente e di mandato), in quanto ha avuto il merito di analizzare in modo più lucido e sistematico una fattispecie negoziale complessa come quella relativa ai negozi di intermediazione finanziaria e di porre in primo piano la disciplina codicistica rispetto a quella specifica e settoriale del T.U.F. e del Regolamento Intermediari della Consob.

Nella logica di questa ricostruzione risultano pertanto ripetibili tutti i differenziali negativi corrisposti indebitamente all'istituto di Credito quale intermediario finanziario con decorrenza del termine decennale di prescrizione dall'estinzione del contratto derivato.

Dott. Mattia Bisioli